

Dispositivo

1) *Omettendo di contabilizzare o avendo contabilizzato tardivamente le risorse proprie derivanti da carnet TIR non scaricati regolarmente, in quanto iscritti nella contabilità B anziché nella contabilità A, con la conseguenza che le risorse proprie derivatene non sono state messe a disposizione della Commissione delle Comunità europee entro i termini;*

— rifiutandosi di pagare gli interessi di mora sulle somme dovute alla Commissione delle Comunità europee,

— il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 264 dell'1.11.2003.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-378/03) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Pagamenti scaglionati da parte del debitore — Riscossione)

(2006/C 294/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e G. Wilms, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: A. Goldman, E. Dominkovits e M. Wimmer, agenti, assistiti dal sig. B. van de Walle de Ghelcke, avocat)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 6, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150,

recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Ritardato pagamento delle risorse proprie derivanti dall'ottenimento di pagamenti dilazionati da parte del debitore — Dazi all'importazione

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, versando con ritardo risorse proprie nel caso ottenga dal debitore pagamenti scaglionati, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 264 dell'1.11.2003.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona) — Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l./Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona

(Causa C-475/03) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 33, n. 1 — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d'affari — Nozione di «imposte sulla cifra d'affari» — Imposta regionale italiana sulle attività produttive)

(2006/C 294/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Cremona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l.

Convenuta: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona